

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 23/7/1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 7 dell'O.d.G.
 N. 49 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge Regionale "Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale"

L'anno millenovecentosettantquattro il giorno vantitre..... del mese di luglio.....
 alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro.....
 vice presidenti i sigg. On. Dott. Giuseppe Matarrese Dott. Raffaele Augelli.....
 segretari i sigg. Antonio Ventura - Comm. Alessandro Laera.....
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. Dott. Eraldo Panunzio.....

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	Si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	Si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	Si
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prin. dr. sig. Enrico dr. Nicola	Si	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Marla	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Dr. Gior. sig. Michele cantatore Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	Si
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	Si
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	Si	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"	Si	49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	Si		50) Ventura sig. Antonio	"	

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

A relazione del sig. Presidente di turno On. Dott. Giuseppe Matarrese (si è allontanato Finocchiaro).

Il Presidente informa l'Assemblea che settimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge Regionale "Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale".

Dà la parola al relatore per la Quinta Commissione Consiliare Permanente Avv. Enzo Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

ART. 1

"Fino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia di cui all'art.4 dello Statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei Comuni non provvisti di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvati, all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art.31 della legge 17.8.1942, n.1150 e successive modificazioni nonchè alle altre opere per le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 2

"Sono ammesse deroghe limitatamente all'esecuzione di opere pubbliche di accesso al mare".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 3

"L'autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è accordata dal Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale, previo nulla-osta del Presidente della Giunta Regionale, e su proposta dell'Assessore all'Urbanistica".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

ART. 4

"Nel caso di Comuni provvisti di Piano Regolatore generale approvato o di Programma di Fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare, è subordinata, sino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 5

"Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 6

"Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

ART. 7

"La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge Regionale "Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico territoriale", nel testo che segue composto di n. 7 articoli:

ART. 1

"Fino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione Puglia di cui all'art. 4 dello Statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei Comuni non provvisti di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione approvati, all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui all'art. 31 della legge 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni nonché alle altre opere per le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni".

ART. 2

"Sono ammesse deroghe limitatamente all'esecuzione di opere pubbliche di accesso al mare".

ART. 3

"L'autorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è accordata dal Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio Comunale, previo nulla-osta del Presidente della Giunta Regionale, e su proposta dell'Assessore all'Urbanistica".

ART. 4

"Nel caso di Comuni provvisti di Piano Regolatore generale approvato o di Programma di Fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare all'interno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare, è subordinata, sino all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale della Regione all'autorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima".

ART. 5

"Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dell'entrata

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge".

Art. 6

"Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite".

Art. 7

"La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura